

Legge regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Art. 43

(Strumenti della pianificazione dell'organo di governo)

1. Gli strumenti della pianificazione regionale sanitaria e sociosanitaria, anche in considerazione dei Patti per la salute tra Stato e Regioni, sono:

- a)** il piano regionale sanitario e sociosanitario;
- b)** i piani regionali settoriali;
- c)** i progetti obiettivo.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 hanno durata triennale, fatte salve diverse indicazioni statali, e possono essere aggiornati annualmente.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 99, comma 1, L. R. 13/2020